

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 94 del 27 marzo 2018 “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo””.

Articolo 1

(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

La disposizione riformula in modo puntuale le caratteristiche dell'allevamento di cani e gatti per attività commerciali allo scopo di differenziarlo dall'allevamento di tipo amatoriale. La definizione sostituisce quella precedentemente approvata con l'articolo 3 della l.r. 36/2017 che viene pertanto abrogato.

Invarianza

La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)